



# CONSUMATORI ITALIANI

## PROPOSTA DI LEGGE CONSUMATORI ITALIANI

### **Titolo:**

**"Disposizioni per il divieto dell'uso dei sacchetti di plastica nella distribuzione commerciale e per la trasparenza dei costi applicati al consumatore finale"**

### **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

La presente proposta di legge nasce dall'esigenza crescente di tutelare l'ambiente e i consumatori vietando l'uso dei sacchetti di plastica nella distribuzione commerciale, oggi ancora largamente diffusi, nonostante le dichiarazioni formali di rispetto ambientale.

Attualmente il mercato propone sacchetti definiti "biodegradabili" ma spesso derivanti da materie prime plastiche trattate chimicamente, con costi irrisori per la produzione (circa 1-2 centesimi), ma venduti a prezzi maggiorati anche di oltre il 600%, senza alcuna informazione al consumatore circa la natura del prodotto e i costi di approvvigionamento, configurando una speculazione a danno dei consumatori.

L'Italia si era dichiarata all'avanguardia con l'introduzione del pagamento dei sacchetti nel 2018, ma l'esperienza di altri Paesi europei (Francia, Germania, Spagna, Austria) dimostra che solo un divieto totale è efficace per ridurre i rifiuti.

L'introduzione dell'obbligo di pagamento dei sacchetti biodegradabili nei supermercati ha avuto come unico effetto quello di gravare ulteriormente sulle tasche dei cittadini, senza produrre veri vantaggi ambientali, né garantire trasparenza nella formazione dei prezzi.

È fondamentale sottolineare che la normativa vigente, introdotta con finalità ambientali e con l'intento di **incentivare il riuso**, ha purtroppo **generato effetti distorsivi e opposti rispetto agli obiettivi annunciati**. In pratica, si è creata una situazione in cui il costo di sacchetti "biodegradabili" viene **scaricato interamente sul consumatore finale**, che si trova obbligato all'acquisto di un prodotto di cui non può fare a meno, ad esempio per il confezionamento di alimenti sfusi come frutta e verdura.

Tale obbligo ha finito per tradursi **non solo in un danno economico per i cittadini**, ma anche in una vera e propria **speculazione a favore di produttori, distributori ed esercenti**. Il prezzo finale applicato nei punti vendita, infatti, **supera di gran lunga il costo effettivo di produzione**. Una dinamica che ha portato margini di profitto inaccettabili a danno degli utenti finali.

La presente proposta di legge ha quindi quattro obiettivi principali:

1. Vietare **l'uso dei sacchetti in plastica** monouso nei supermercati e nei punti vendita alimentari;

### **CONSUMATORI ITALIANI ETS**

Associazione per la difesa dei consumatori, degli utenti e dei cittadini

Piazza Verbano, 16 – 00199 Roma

Cell: +39 3491295028

info@consumatoritaliani.com

[presidenza@pec.consumatoritaliani.com](mailto:presidenza@pec.consumatoritaliani.com)

Sito web: [www.consumatoritaliani.com](http://www.consumatoritaliani.com)

C.F.96494720582



## CONSUMATORI ITALIANI

2. Introdurre **un tetto massimo** al prezzo dei sacchetti compostabili certificati EN 13432 per tutelare il potere d'acquisto dei consumatori;
3. Garantire **trasparenza** sulle caratteristiche del prodotto e sul prezzo di acquisto da parte dei rivenditori;
4. **Abrogare le disposizioni della Legge 123/2017** che hanno introdotto l'obbligo di acquisto dei sacchetti anche nei casi in cui questi non costituiscono una scelta volontaria ma una necessità igienica o logistica (come per ortofrutta e panetteria).

La presente proposta si inserisce in una visione moderna e sostenibile del consumo, dove la tutela dell'ambiente e la **lotta alle pratiche commerciali scorrette** devono procedere insieme.

### Art. 1 – Finalità

La presente legge intende:

- tutelare l'ambiente attraverso l'eliminazione dell'uso dei sacchetti in plastica nella distribuzione commerciale;
- salvaguardare i diritti dei consumatori rispetto ai costi dei sacchetti biodegradabili e compostabili;
- promuovere un modello di trasparenza e sostenibilità nella filiera commerciale;
- abrogare le norme introdotte con la Legge 3 agosto 2017, n. 123 che obbligano il pagamento dei sacchetti biodegradabili, anche nei casi in cui questi sono necessari al confezionamento di prodotti alimentari sfusi.

### Art. 2 – Divieto di utilizzo dei sacchetti in plastica nei punti vendita

1. A decorrere dal 1° gennaio 2026 è fatto divieto sull'intero territorio nazionale di produrre, distribuire, commercializzare e utilizzare sacchetti di plastica, di qualsiasi tipo e spessore, nei punti vendita della grande e media distribuzione, mercati, farmacie, ed esercizi al dettaglio.
2. Sono esclusi dal divieto i sacchetti in carta riciclata e quelli compostabili certificati EN 13432, solo se forniti gratuitamente e destinati a contenere prodotti sfusi come frutta e verdura.
3. I sacchetti certificati EN 13432 che riportano pubblicità, marchi o loghi riferibili al supermercato, negozio o catena distributiva, vendita al dettaglio, etc. che li fornisce devono essere offerti gratuitamente al consumatore, essendo da considerarsi strumenti promozionali e pubblicitari.

### CONSUMATORI ITALIANI ETS

Associazione per la difesa dei consumatori, degli utenti e dei cittadini

Piazza Verbano, 16 – 00199 Roma

Cell: +39 3491295028

info@consumatoritaliani.com

[presidenza@pec.consumatoritaliani.com](mailto:presidenza@pec.consumatoritaliani.com)

Sito web: [www.consumatoritaliani.com](http://www.consumatoritaliani.com)

C.F.96494720582



## CONSUMATORI ITALIANI

### Art. 3 – Riduzione e trasparenza dei costi dei sacchetti biodegradabili

1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica stabilisce, con proprio decreto, i parametri oggettivi per determinare il costo massimo applicabile per sacchetti alternativi compostabili, sulla base del costo effettivo della materia prima.
2. È fatto divieto di applicare ai consumatori un prezzo superiore al 300% del costo di produzione del sacchetto compostabile. I rivenditori sono obbligati ad esporre pubblicamente, con cartellonistica visibile: a) il tipo di materiale utilizzato per i sacchetti; b) il costo unitario di acquisto; c) il prezzo finale applicato al consumatore.
3. Ogni sovrapprezzo privo di giustificazione tecnica o commerciale sarà considerato **pratica commerciale scorretta**, perseguibile ai sensi del Codice del Consumo.

### Art. 4 – Vigilanza e sanzioni

1. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e le Autorità Locali competenti vigilano sull'applicazione della presente legge.
2. Le violazioni saranno sanzionate con multe da € 2.000 a € 20.000, ai sensi del D.Lgs. 231/2017 e del D.Lgs. 206/2005.

### Art. 5 – Abrogazione della Legge n. 123 del 3 agosto 2017

Sono abrogate le disposizioni della Legge n. 123/2017, art. 9-bis, incompatibili con la presente legge, in particolare quelle che hanno permesso la commercializzazione dei sacchetti a pagamento sotto forma di "biodegradabili", senza normative sulle limitazioni di costo.

### Art. 6 – Clausola di salvaguardia ambientale

Le amministrazioni pubbliche dovranno favorire, attraverso appalti pubblici e incentivi, la produzione e distribuzione di alternative sostenibili ai sacchetti in plastica e biodegradabili, anche attraverso il sostegno a filiere locali del riuso, come ad esempio l'uso di sacchetti in tessuto riutilizzabile e l'introduzione di sistemi di cauzione e restituzione.

### Art. 7 – Campagne informative e incentivi

1. Il Ministero dell'Ambiente promuove campagne informative sull'utilizzo di alternative riutilizzabili (borse in tessuto, carta o altri materiali ecosostenibili).

#### CONSUMATORI ITALIANI ETS

Associazione per la difesa dei consumatori, degli utenti e dei cittadini

Piazza Verbano, 16 – 00199 Roma

Cell: +39 3491295028

info@consumatoritaliani.com

[presidenza@pec.consumatoritaliani.com](mailto:presidenza@pec.consumatoritaliani.com)

Sito web: [www.consumatoritaliani.com](http://www.consumatoritaliani.com)

C.F.96494720582



## CONSUMATORI ITALIANI

2. Le imprese che producono sacchetti riutilizzabili o in carta riciclata possono accedere a un fondo per la transizione ecologica previsto dalla Legge di Bilancio.

### Art. 8 – Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

### ALLEGATO TECNICO

#### 1. Fonti normative italiane

- **Legge 3 agosto 2017, n. 123:** Introduzione dell'art. 9-bis nella Legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Green Economy)
- **Direttiva (UE) 2015/720:** Riduzione dell'uso di borse di plastica
- **D.lgs. 196/2021:** Attuazione Direttiva SUP (Single Use Plastics)

#### 2. Costo medio dei sacchetti compostabili in Italia

- Costo medio di produzione: **€ 0,02 (2 centesimi)**
- Prezzo medio al consumatore: **€ 0,10 - € 0,15**
- Margine commerciale post vendita: **fino al 650%**

#### 3. Costi ambientali indiretti dei sacchetti non riutilizzabili

- Tempo medio di degradazione: 3-5 anni (anche se "compostabili")
- Emissioni prodotte per unità: 60g di CO2 equivalente
- Impatto sulla filiera rifiuti: +8% rifiuti umidi contaminati

#### 4. Impatto ambientale

- Secondo ISPRA, l'Italia produce ogni anno oltre **100.000 tonnellate** di sacchetti monouso (inclusi quelli "biodegradabili").
- Molti sacchetti dichiarati biodegradabili **non si degradano completamente** in condizioni naturali ma solo in impianti industriali (fonte: Greenpeace, Legambiente) inquinando mari e falde acquifere.

### CONSUMATORI ITALIANI ETS

Associazione per la difesa dei consumatori, degli utenti e dei cittadini

Piazza Verbano, 16 – 00199 Roma

Cell: +39 3491295028

info@consumatoritaliani.com

[presidenza@pec.consumatoritaliani.com](mailto:presidenza@pec.consumatoritaliani.com)

Sito web: [www.consumatoritaliani.com](http://www.consumatoritaliani.com)

C.F.96494720582



## CONSUMATORI ITALIANI

### Requisiti della certificazione EN 13432:

1. **Biodegradabilità:** almeno il 90% del materiale deve decomporsi in CO<sub>2</sub>, acqua e biomassa entro 6 mesi.
2. **Compostabilità:** il materiale deve frammentarsi completamente durante il processo di compostaggio (nessun residuo visibile > 2 mm).
3. **Assenza di metalli pesanti:** contenuto molto basso, per non inquinare il compost.
4. **Effetti non negativi sul compost finale:** il compost prodotto non deve risultare tossico per le piante.

### I sacchetti compostabili certificati EN 13432 devono riportare:

- Il logo del marchio di certificazione.
- L'indicazione della **norma EN 13432**.
- L'**ente certificatore** (come Ok Compost, DIN CERTCO o CIC - Consorzio Italiano Compostatori).

### CONFRONTO CON LA LEGISLAZIONE FRANCESE

La **Francia** ha adottato un approccio molto più rigido e coerente nella lotta contro l'inquinamento da plastica:

#### 1. Divieto totale dei sacchetti in plastica

Dal **1° luglio 2016**, la Francia ha **vietato completamente la distribuzione gratuita di sacchetti in plastica monouso**, anche quelli biodegradabili, nei punti vendita.

Con la **Legge per la Transizione Energetica e la Crescita Verde (2015)** e successivamente con la **Legge Anti-Sprechi del 2020**, sono stati vietati:

- sacchetti in plastica sottili, anche compostabili
- imballaggi monouso per frutta e verdura (dal 2022)

#### 2. Sanzioni chiare

La violazione delle norme francesi comporta **sanzioni amministrative e penali**, con importi che possono arrivare a **15.000 euro** e sospensione dell'attività commerciale.

#### 3. Incentivi alla filiera sostenibile

La Francia promuove:

- l'uso di **sacchetti in tessuto riutilizzabile**

### CONSUMATORI ITALIANI ETS

Associazione per la difesa dei consumatori, degli utenti e dei cittadini

Piazza Verbano, 16 – 00199 Roma

Cell: +39 3491295028

info@consumatoritaliani.com

[presidenza@pec.consumatoritaliani.com](mailto:presidenza@pec.consumatoritaliani.com)

Sito web: [www.consumatoritaliani.com](http://www.consumatoritaliani.com)

C.F.96494720582



## CONSUMATORI ITALIANI

- l'introduzione di **sistemi di cauzione e restituzione**
- campagne educative finanziate dallo Stato

### 4. Trasparenza obbligatoria

I rivenditori sono tenuti a indicare chiaramente la **composizione, biodegradabilità e origine** dei sacchetti alternativi. La **frode ambientale** è perseguibile penalmente.

### CONFRONTO EUROPEO

#### Paesi con divieto totale:

- **Germania** (dal 2022): vietati i sacchetti leggeri.
- **Austria, Belgio, Spagna**: divieto generalizzato nei punti vendita.

#### Paesi con tasse ambientali:

- **Irlanda**: tassa da € 0,22, riduzione del 90% in 5 anni.
- **Svezia**: tassa ambientale destinata al fondo ecologico.

#### Paesi con obbligo di trasparenza:

- **Paesi Bassi, Portogallo**: obbligo di informare il cliente sul prezzo dei sacchetti.

Questi esempi mostrano che la via del divieto e del contenimento dei costi è più efficace rispetto al semplice obbligo di pagamento. La presente proposta si pone in linea con le migliori pratiche europee.

L'Italia può e deve fare di più. Una legge più rigorosa, trasparente e attenta alle reali esigenze dei cittadini e dell'ambiente è oggi non solo possibile, ma doverosa.

La presente proposta si ispira a quanto di meglio offerto da altri Paesi europei – come la Francia – e mira a restituire ai consumatori italiani **equità, trasparenza e rispetto per il loro ruolo centrale nel mercato.**

### CONSUMATORI ITALIANI ETS

Associazione per la difesa dei consumatori, degli utenti e dei cittadini

Piazza Verbano, 16 – 00199 Roma

Cell: +39 3491295028

info@consumatoritaliani.com

[presidenza@pec.consumatoritaliani.com](mailto:presidenza@pec.consumatoritaliani.com)

Sito web: [www.consumatoritaliani.com](http://www.consumatoritaliani.com)

C.F.96494720582